COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 23/04/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA DEL TERMINE DI VERSAMENTO PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

PREMESSO che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorre dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATO il D.L. 22/03/2021 n. 41, il quale all'art. 30 comma 4 dispone che *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";*

RICHIAMATO il D.L. 22/03/2021 n. 41, il quale all'art. 30 comma 5 dispone che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.";*

RICHIAMATO il comma 688, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147, secondo il quale il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

COMUNE DI ROVIGO

DATO ATTO che l'art. 29 del citato Regolamento prevede che " *Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.";*

PREMESSO che continua a perdurare in tutta Italia il delicato periodo di allerta sanitaria connesso alla diffusione del virus Covid -19 che sta portando all'adozione di ulteriori stringenti misure volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio;

CHE si ritiene opportuno procedere al posticipo della prima rata di acconto con scadenza prevista per il 16 Maggio, spostandola al 16 Giugno 2021;

CHE il posticipo della predetta scadenza di pagamento rappresenta un primo intervento finalizzato ad alleviare le difficoltà che stanno attraversando le persone e le categorie economiche più colpite dalla pandemia;

CHE si ritiene opportuno approvare la trasmissione della tari per l'anno 2021 disponendo che il versamento venga effettuato in 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, luglio, settembre e dicembre;

DARE ATTO che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2021 dell'importo dovuto sulla base delle prime tre rate;

RICHIAMATO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 ad oggetto "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", il quale prevede che all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni "*15 -ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";*

CHE in funzione di quanto previsto dal succitato articolo 15 Bis del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, gli importi delle tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre 2021, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari all' 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2021 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto "art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 "Efficacia delle deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.";

COMUNE DI ROVIGO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l'incarico alla Dirigenziale D.ssa Cittadin Nicoletta sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento, è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

VISTI l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

PREVIA votazione favorevole unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di differire al 16 Giugno 2021, per le ragioni indicate in premessa, la prima rata di scadenza del versamento dell'acconto Tari 2021 prevista dall'art. 29 del vigente Regolamento Tari al 16 Maggio 2021;
3. di approvare, che il versamento della Tari esclusivamente per l'anno 2021, venga effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, luglio, settembre e dicembre;
4. di dare atto che le rate di acconto del 16 giugno, 16 luglio e 16 settembre, saranno bollettate nel seguente modo, la prima al 45%, la seconda al 35% e la terza al 20% del dovuto a titolo di acconto;
5. di dare atto che gli importi delle prime tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati al Mef entro il 28 ottobre 2021, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari all' 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2021 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre;
6. di dare atto che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2021 dell'importo dovuto sulla base delle prime tre rate di acconto;
7. di trasmettere copia del presente atto alla Società AS2 Srl, che svolge attività di supporto alla gestione del servizio Tari, ai sensi di quanto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 29/11/2018;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
11. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza legata all'applicazione delle tariffe.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Annotazioni:

Rovigo, 23/04/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale